

Legge regionale 26 marzo 2014 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Azioni a sostegno delle attività produttive.

Art. 10

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2013)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4/2013 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nei limiti stabiliti dal regolamento di cui al comma 1, possono essere ammesse le spese relative ai costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese, sostenute ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 9.>>.